**Salesiani per il lavoro – onlus**

Roma

Scheda informativa

**“Salesiani per il lavoro – onlus”**

**Costituzione**

L’Associazione “Salesiani per il lavoro”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S), è stata costituita il 30 marzo 2012.

È iscritta all’Anagrafe delle ONLUS dal 30 marzo 2012 ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del D.M. 18 luglio 2003, n. 266.

L’Associazione ha sede in Roma, Via Appia Antica 78, 00179 Roma

Tel. 06 5137884 – Fax. 06 5137028 (provvisori)

**Principi ispiratori (art. 2 dello Statuto)**

1. L'Associazione non persegue fini di lucro, e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Trova ispirazione nei valori cristiani e nella dottrina sociale della Chiesa; fa propri i principi della Congregazione Salesiana e delle sue Costituzioni; si ispira al “Sistema preventivo di San Giovanni Bosco”.
3. La sua struttura é democratica e apartitica; le cariche associative sono elettive.

**Scopo sociale (art. 4 dello Statuto)**

L’Associazione persegue le finalità di solidarietà sociale operando principalmente nell’ ambito della formazione e dell’istruzione anche attraverso l’informazione, l’orientamento e l’aggiornamento professionale a favore di soggetti, in età lavorativa, che versino in condizione di disagio sociale allo scopo di favorire il loro inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro.

L’ attività è svolta, quindi, in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, ex detenuti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati o orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati, non abbienti.

**Carattere di ente non-profit ed adesione al regime ONLUS (Art. 5 dello Statuto).**

L’Associazione opera nel pieno rispetto del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 10 del suddetto Decreto, adempiendo ai seguenti aspetti:

1. lo svolgimento di attività nel settore dell’assistenza sociale;
2. l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
3. il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera (a), ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
4. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
5. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
6. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
7. l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale secondo quanto previsto anche al successivo articolo 12;
8. l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "*Organizzazione non lucrativa di utilità sociale*" o dell'acronimo "*Onlus*".

**Soci (art. 6 dello Statuto)**

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

***soci fondatori***

sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l'Atto costitutivo.

***Soci volontari***

sono coloro che operano per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione partecipando alla vita attiva della stessa e prestando attività di volontariato, e che compilano apposita richiesta da sottoporre al Consiglio Direttivo.

***Soci onorari***

sono quelle persone fisiche, giuridiche, Enti, Istituzioni e Organizzazioni alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dal Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche, gli Enti, le Istituzioni e le Organizzazioni sono rappresentate dal Legale Rappresentante o da suo delegato. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non concorrono al quorum di validità delle assemblee,ma possono partecipare alle stesse con solo voto consultivo.

***Soci sostenitori***

sono coloro che, pagando una quota associativa sostengono le finalità dell’Associazione.

Roma 27 09 2012